

OPERAZIONI STRAORDINARIE


L'effetto demoltiplicativo nel conferimento di partecipazioni ex articolo 177, comma 2bis, Tuir

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione
PATENT BOX RIMPIAZZATO UNA DEDUZIONE MAGGIORATA DEI COSTI R&S
Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!
accedi al sito >

La [risposta ad interpello n. 497 del 21.7.2021](#) affronta il caso di un conferimento ex [articolo 177, comma 2 bis, Tuir](#) avente ad oggetto una **partecipazione qualificata**, ma che non permette alla conferitaria di acquisire il controllo ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.](#) ossia la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

La configurazione del gruppo è rappresentata nella successiva **Figura n. 1**.



D è padre di A, e B è padre di C. Il **primo step** dell'operazione è rappresentato dalla **donazione**

della quota del 2% dai genitori D e B ai figli A e C che quindi acquisirebbero il 50% di Alfa.

Inoltre D intende effettuare una **donazione** del 10% dell'altra società Delta a suo figlio A.

La **donazione delle quote del 2%** è finalizzata ad effettuare un **conferimento ex [articolo 177, comma 2 bis](#)**, Tuir rispettando il requisito della **personal holding**, ossia il fatto che il socio conferente deve essere unico.

Questo principio era stato già enucleato nella [risposta ad interpello n. 429/2020](#) che aveva ragionevolmente ad oggetto il medesimo caso. L'applicabilità del comma 2 bis viene tuttavia negata in considerazione del fatto che **esistono partecipazioni non qualificate** alla luce dell'applicazione del **criterio della demoltiplicazione**.

Si precisa che Alfa holding deve applicare il **principio della demoltiplicazione** per poter beneficiare del [comma 2 bis](#) dell'**articolo 177 Tuir**; tuttavia la risposta ad interpello non specifica se Alfa è holding ex [articolo 87](#) o [articolo 162 bis Tuir](#).

Non viene chiarito se la donazione del 2% dai genitori ai figli presenta **profili di abuso**, tuttavia la **donazione del 10%** di Delta a chi ha già il 90% **non beneficia dell'esenzione di cui al comma 4 ter** dell'[articolo 3 D.Lgs. 346/1990](#), in quanto **il controllo esiste già e non viene integrato**.

L'Agenzia, infine, cassa il **percorso di riorganizzazione alternativo**, consistente nella **scissione totale asimmetrica di Alfa Holding S.p.A.**, in favore di due società beneficiarie holding familiari, e nel previo **conferimento delle partecipazioni detenute da Alfa Holding in Beta S.p.A. e in Gamma S.r.l.** in favore di **NewCo 02**.

In altre parole, visto che non mi "concedi" il [comma 2 bis](#) articolo 177 per mancato rispetto del requisito della **demoltiplicazione**, aggiro la norma creando una **sub holding rispetto ad Alfa**, scindendo asimmetricamente Alfa stessa. È evidente **che la scissione non richiede la verifica di requisiti della demoltiplicazione**.

Nella risposta ad interpello si legge che la **costituzione di holding (unipersonali o pluripersonali)** da parte di persone fisiche non in regime di impresa, che già **detengono partecipazioni in società**, può avvenire attraverso il **conferimento delle suddette partecipazioni in società già costituite o di nuova costituzione**.

La via proposta dal contribuente risulterebbe **priva di particolare sostanza economica e avrebbe l'unico obiettivo di beneficiare della neutralità fiscale**.